



Unione di Comuni
valdarnoe**valdisieve**

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 0558399623 Fax. 0558397245
E-mail: t.ventre@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo

Rufina, 2 marzo 2020

Protocollo assegnato in via informatica

Oggetto: procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della SOC. “Marino fa mercato”: esito istruttoria.

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DIFESA E USO DEL TERRITORIO

Richiamati:

- il D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseive, approvato con Delibera C.U. n. 2 del 23 febbraio 2018;
- il Regolamento del Servizio Associato VAS dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseive approvato con Delib. di Giunta U.C.V.V. n. 53 del 20.05.2014;
- Il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseive n. 9 del 28.08.2014 di attivazione dell'Ufficio Associato VAS;

Considerato che

- in data 23.01.2020 è stata presentata dal Comune di Reggello in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 1429/57 la nota di trasmissione ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010, con allegata la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla



realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della SOC. “Marino fa mercato”.; la documentazione è costituita dai seguenti documenti ed elaborati:

- Delibera di G.M. n. 7/202017.01.2020;
- Allegato A Documento di Avvio del Procedimento della Variante Urbanistica;
- Allegato B Studio preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS;

- Con nota prot. 1486/57 del 24.01.2020 questo Ente ha richiesto, in qualità di Autorità Competente, l'invio di parere o contributo ai S.C.A. elencati:

Regione Toscana Settore VIA VAS Opere pubbliche di interesse strategico regionale; Città metropolitana di Firenze Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato; Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici (MiBACT); Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; ARPAT Settore VIA VAS; Consorzio di Bonifica n. 2 Alto Valdarno; Azienda USL Toscana Centro; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Toscana e Comando di Firenze; Carabinieri Forestali Toscana Comando Stazione di Reggello; Autorità Idrica Toscana; ATO Toscana Centro; AER Spa; Publicacqua Spa; ENEL SpA; E-Distribuzione; TERNA SpA; SNAM rete gas SpA; Toscana Energia; Telecom Italia S.p.A.; R.F.I.; Autostrade per l'Italia; Comune di Figline e Incisa Valdarno; Comune di Rignano sull'Arno; Comune di Montemignai; Comune di Castelfranco Piandiscò; Comune di Castel San Niccolò;

- ai sensi dell'art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici: geom. Alessandro Pratesi del Comune di Pelago, geom. Pilade Pinzani del Comune di Rufina, arch. Fabio Carli del Comune di Pontassieve, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata;

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:

TIM, prot. 1988/57 del 03.02.2020;



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 0558399623 Fax. 0558397245
E-mail: t.ventre@uc-valdarno e valdisieve.fi.it

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

Toscana Energia, prot. 2112/57 del 04.02.2020;

Azienda USL Toscana Centro, prot. 2267/57 del 06.02.2020;

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, prot. 11777/57 del 11.02.2020;

Snam Rete Gas, prot. 2693/57 del 12.02.2020;

Publiacqua, prot. 3254/57 del 20.02.2020;

Autostrade per l'Italia, prot. 3673/57 del 27.02.2020;

Ritenuto che, tenuto conto del contributo tecnico-istruttorio dei componenti del NIV (verbale seduta allegato) e dei pareri e contributi istruttori pervenuti, non sia necessario sottoporre la Variante al Regolamento Urbanistico di cui sopra alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto si ritiene che le modifiche proposte dalla variante non causino impatti significativi sull'ambiente, dato che non comportano né nuovo consumo di suolo, né modifiche sugli aspetti paesaggistici, ed inoltre il fatto che la GSV vada a sostituire due MSV con la medesima localizzazione attenui i possibili impatti dell'apertura della struttura sul traffico, sulla qualità dell'aria e sul rumore;

Ritenuto che sia tuttavia necessario che nelle fasi di progettazione e durante la realizzazione dell'intervento siano rispettate le seguenti osservazioni e prescrizioni:

Gli elaborati di adozione della Variante diano espressamente conto del rispetto di quanto osservato da Autostrade S.p.A..

(NIV)

Nella zona d'interesse sono presenti n.2 armadietti con terminazioni TIM aventi disponibilità di 20 linee telefoniche.

Per rendere disponibili tali linee, lasciando i suddetti armadietti nelle posizioni attuali, non occorrono lavorazioni interne o esterne al fabbricato in questione.



Nel caso che le 20 linee non siano sufficienti a soddisfare le esigenze occorrerà eseguire uno scavo esternamente allo stabile ma internamente all'area interessata dalla riqualificazione. In questo caso saranno aggiunte ulteriori 10 linee.

Nel caso di spostamento degli armadietti, occorrerà prendere accordi sulla loro nuova posizione e valutare i lavori da eseguire (posa cavi internamente all'edificio, scavi, posa di cavi interrati, posizionamento degli armadietti).

(TIM)

Non si rilevano in questa fase criticità collegate alla distribuzione del gas metano. È rimandata a successive valutazioni la possibilità di allacciamento sulla base di precise necessità e la relativa fattibilità.

(Toscana Energia)

A proposito del citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti del programma e gli effetti attesi dovranno essere coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare il Programma in oggetto dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Infine, si ricorda che con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" che riguarda il territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, ad oggi in fase di consultazione/partecipazione, come peraltro



Unione di Comuni
valdarno e valdisieve

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 0558399623 Fax. 0558397245
E-mail: t.ventre@uc-valdarnoervaldisieve.fi.it

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

comunicatovi con ns. nota precedente. Si invita a prendere visione di tale Progetto di Piano, ancorché non vigente.

(Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale)

Al concretizzarsi dell'intervento e prima del rilascio delle relative autorizzazioni, il proponente dovrà trasmettere al Gestore del S.I.I. la documentazione necessaria (vedi allegato), in modo che Publiacqua possa esaminarla, ed esprimere il parere in relazione ad interventi che possano comportare un maggior carico urbanistico.

Le spese per la realizzazione di eventuali reti idriche e fognarie e/o impianti (qualora necessarie), nonché degli allacciamenti d'utenza per gli interventi in oggetto sono interamente a carico del soggetto attuatore. Le opere sopra descritte saranno disciplinate da apposita convenzione dei lavori da sottoscrivere tra soggetto proponente, Publiacqua e Amministrazione comunale.

(Publiacqua)

Autostrade per l'Italia comunica il proprio parere non favorevole a varianti dello strumento urbanistico vigente che prevedano un declassamento del vincolo di tutela autostradale con cambio della destinazione per aree ricadenti in fascia di rispetto, in quanto comporta implicitamente un aumento del valore dell'immobile incluso nella variante e conseguentemente un danno economico in caso di eventuali espropri per pubblica utilità dovessero rendersi necessari.

Qualsiasi tipo di intervento, che dovesse essere previsto, in adiacenza all'infrastruttura autostradale, dovrà risultare conforme a quanto stabilito, in merito alle fasce di rispetto, dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.04.92 n. 285) e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16.12.92 n. 495), rappresentando inoltre che tali disposizioni sono state altresì oggetto di ulteriori chiarimenti da parte del nostro originario Concedente, con Circolare Anas prot. 109707/2010 e Nota dell'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali dell'Anas prot. 86754-P del 16.06.2011.

La realizzazione di qualunque eventuale opera posta all'interno della fascia di rispetto, anche laddove ricadente tra le tipologie ammesse dalle succitate disposizioni, dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della scrivente Aspi e dell'attuale Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La larghezza della fascia di rispetto autostradale, da riportare nei documenti di pianificazione e programmazione comunale, che secondo l'art. 3 n. 10 del C.d.S. va misurata a partire dagli atti di



acquisizione o di esproprio da parte di Aspi, dovrà rimanere inalterata rispetto alla configurazione che recepisce le trasformazioni connesse ai previsti lavori di 3° corsia dell'autostrada.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali, in riferimento agli interventi edificatori eventualmente previsti in fascia di pertinenza acustica autostradale, dovrà valere quanto indicato dall'art. 8 del DPR 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare): in particolare, atteso che nel caso di specie trattasi di infrastrutture esistenti, gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso DPR, rimarranno a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.

È utile precisare che, come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera n) del DPR 142/04, per fascia di pertinenza acustica si intende una fascia misurata a partire dal confine stradale e quindi dal limite di proprietà, prendendo peraltro in considerazione tutte le pertinenze autostradali e non solo la piattaforma autostradale corrente, che anche in questo caso deve considerare l'ampliamento della terza corsia dell'A1.

(Autostrade per l'Italia)

DISPONE

1. di escludere dalla procedura di VAS la Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Reggello consistente nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. e delle relative tavole cartografiche finalizzata alla realizzazione di una G.S.V. in frazione Ciliegi di proprietà della SOC. "Marino fa mercato", presentata dal Comune di Reggello in qualità di Autorità procedente, prot. n. 1429/57 del 23.01.2020;
2. di rendere noto che le prescrizioni sopra elencate costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che dovranno essere rispettate durante le fasi di pianificazione, progettazione e realizzazione del successivo intervento;



Unione di Comuni
valdarnoe**valdisieve**

Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (Fi)
Tel. 0558399623 Fax. 0558397245
E-mail: t.ventre@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

3. di pubblicare sul sito internet dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdiseve il presente provvedimento e di inviarlo all'Autorità Procedente, Comune di Reggello.

Il Responsabile

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale

Dott. For. Antonio Ventre